



Alle FNP-CISL Regionali Alle FNP-CISL Territoriali Al Coordinamento Donne FNP-CISL - Loro Sedi -

Roma, 5 gennaio 2021 Circolare n. 08/SDI-CMon/Idd

Oggetto: Legge di Bilancio 2021(L. n. 178/2020). Norme in materia di lavoro e previdenza.

Sul supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Serie Generale, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

La legge in esame è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Come di consueto, analizziamo i commi che interessano le materie attinenti il lavoro e la previdenza.

Art. 1

cc. da 10 a 12 - Sgravi contributivi per assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. n. 205/2017) è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi (3 anni), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, a favore dei soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi (4 anni) ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Le disposizioni in esame non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi in esame concorrono le risorse del Programma Next Generation EU, pari a 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 139,1 milioni di euro per l'anno 2022,

c.16- Esonero contributivo in caso di assunzioni di donne

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è riconosciuto per tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, l'esonero contributivo, di cui all'art. 4, cc. da 9 a 11 della I. n. 92/2012, nella misura del 100 % e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse del Programma Next Generation EU, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 88,5 milioni di euro per l'anno 2022.

cc. 20-21- Istituzione Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e professionisti

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Dlgs n. 509/1994 e al Dlgs.103/1996; per usufruire dell'esonero, gli interessati dovranno aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 % rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Sono demandate ad uno o più decreti interministeriali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dell'esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di cui sopra e i relativi criteri di ripartizione.

Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. n. 3/1982 già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Qualora dal monitoraggio a cura degli enti previdenziali interessati si rilevi uno scostamento del limite di spesa, non verranno adottati altri provvedimenti.

cc. da 29 a 32- Interventi a favore dei lavoratori assicurati presso INPGI

Con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, si applicano le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi.

Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Vengono modificati i termini temporali per il riequilibrio dell'istituto e la sospensione del commissariamento. In particolare, si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine entro cui l'Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate.

L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.

c. 33 – Proroga esonero versamento contributivo per incentivare l'imprenditoria agricola Viene prorogato al 31 dicembre 2021 (anziché 31 dicembre 2020), l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 503 della L. n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con meno di quarant'anni e che si iscrivono per la prima volta nella previdenza agricola entro la fine del 2021.

cc. da 34 a 37 – Fondo finanziamento esonero dal versamento contributi per Federazioni sportive

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Il predetto esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 20: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23-24 del DPR n. 600/1973); b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

cc. da 97 a 106 – Istituzione Fondo a sostegno dell'impresa femminile.

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Gli interventi possono consistere in: a) contributi a fondo perduto per avviare imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto; d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; e) investimenti nel capitale; f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano. Con decreto interministeriale, da vararsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le attività di monitoraggio e controllo.

cc. da 109 a 112 – Istituzione Fondo per le piccole e medie imprese creative

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse sono utilizzate principalmente: per promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi; consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Per «settore creativo», specifica la disposizione, si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale

materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

cc. da 124 a 126 — Istituzione Fondo di investimento piccole e medie imprese settore aeronautico nazionale

Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. E' demandata ad uno specifico decreto interministeriale la ripartizione delle risorse nonché le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo.

cc. 128 e 129 – Istituzione Fondo per lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, pesca e acquacoltura

Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti interministeriali sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse.

cc. 276-277- Istituzione Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del predetto comma.

c.278- Proroga trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

c. 279 – Proroga o rinnovo contratti a tempo determinato

La disposizione in esame proroga al 31 marzo 2021 il termine ultimo per rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta anche in assenza di una causale.

c. 280 – Sostegno al reddito per imprese del settore dei call center

Stabilito anche per il 2021 il rifinanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

c. 290 – Istituzione Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori aree di crisi complessa

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Con apposito decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo.

c. 291 – Modifica dell'art. 1-ter del DL n. 104/2020 (L. n. 126/2020). Indennità a favore dei lavoratori della regione Campania

Con riferimento alle indennità a favore dei lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania, che hanno cessato di percepire la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, di cui all'art. 1-ter del DL n. 104/2020 (L. n. 126/2020), il comma in esame interviene a parziale modifica, specificando che "nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti" detta indennità è concessa a tutti i lavoratori della regione Campania (soppresse le parole "delle aree di crisi complessa") fino al 31 dicembre 2021 (e non "31 dicembre 2020").

Viene inoltre precisato che, nell'ambito delle condizioni previste, detta indennità è incompatibile con la fruizione della NASpI.

c. 299 - Istituzione Fondo di garanzia trattamenti di integrazione salariale per emergenza COVID-19

In ragione del prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per garantire una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021.

c. 300 e seguenti – Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e del divieto di licenziamento

I datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga (ai sensi degli artt. da 19 a 22-quinquies del DL n. 18/2020), per una durata massima di dodici settimane, collocabili nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, per una durata massima di novanta giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I benefici di cui ai precedenti commi sono riconosciuti ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati, che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui sopra.

Infine, resta precluso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale sopra previsti.

c. 321- Finanziamento Istituti di Patronato

In linea con quanto disposto dall'art.18 del DL. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), vengono stanziate ulteriori risorse, pari a 15 milioni di euro, per il finanziamento degli Istituti di Patronato. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

cc. da 324 a 328- Fondo per le politiche attive del lavoro

Viene disposta la istituzione di un "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021.

Nel dettaglio, le risorse di tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferirsi successivamente alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), sono in parte utilizzate, per un importo pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, per l'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale. L'efficacia delle misure previste dall'articolo in commento è subordinata all'approvazione dell'ammissibilità delle stesse al finanziamento nell'ambito del Programma React EU.

c. 336 – Proroga Opzione Donna

Con riferimento al pensionamento anticipato delle donne (cd. Opzione donna), è prorogato al 31 dicembre 2020, il termine ultimo entro cui le lavoratrici (dipendenti o autonome) possono maturare i requisiti prescritti di età ed anzianità contributiva per poter optare per il sistema di calcolo interamente contributivo, in base a quanto previsto dall'art. 16, c. 1 del DL n. 4/2019.

Pertanto, a 31 dicembre 2020, le lavoratrici dipendenti dovranno aver raggiunto almeno i 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, mentre le lavoratrici del settore autonomo, i 59 anni di età e i 35 anni di contribuzione. La decorrenza della pensione dovrà avvenire successivamente a tale data e comunque trascorsi di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti o 18 mesi per le autonome (cd. finestra).

Inoltre la norma in esame, posticipa al 28 febbraio 2021 la data entro cui il personale a tempo indeterminato della scuola e delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio.

c. 339 - Proroga dell'APE SOCIALE

La disposizione in esame modifica l'art. 1 della L. n. 232/2016, istitutiva, in via sperimentale, dell'Ape Sociale, prorogando l'accesso al beneficio al 31 dicembre 2021.

Sono altresì incrementati i limiti di spesa, pari a: 411,1 milioni di euro per l'anno 2021; 285,1 milioni di euro per l'anno 2022: 169,3 milioni di euro per l'anno 2023; 119,9 milioni di euro per l'anno 2024; 71,5 milioni di euro per l'anno; 8,9 milioni di euro per l'anno 2026.

c. 345 – Proroga istituto dell'Isopensione.

Prorogata al 31 dicembre 2023 (e non al triennio 2018-2020) la facoltà da parte delle aziende di prevedere dei piani di esubero di personale per il prepensionamento dei dipendenti che raggiungeranno i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro i successivi sette anni, anziché quattro come era previsto fino al 31 dicembre 2017 (art. 4, c. 2, della L. 92/2012).

cc. da 345 a 347- Nona salvaguardia lavoratori esodati

A partire dal 1° gennaio 2021, è autorizzata l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del DL, n. 201/2011 (L. n. 214/2011) nel limite complessivo di 2.400 unità, a favore dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lett. a) della L. n. 147/2013);
- b) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30

novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lett. f della L.n.147/2020);

- c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lett. c) della L. n. 147/2020);
- d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; (art. 1, c. 194, lett. d) della L. n. 147/2020);
- e) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art.1, c. 194, lett. e) della L. n. 147/2020);
- f) i lavoratori che nel corso del 2021 sono stati in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001 26 marzo 2001;
- g) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato 2011.

Le istanze dovranno essere presentate dai lavoratori delle categorie sopra individuate (Prosecutori volontari; Cessati dal servizio; Lavoratori in congedo per assistenza disabili; Lavoratori a tempo determinato) entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle predette domande di pensionamento pubblicando nel proprio sito internet istituzionale i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici (2.400 soggetti) e di spesa (34,9 milioni di euro per l'anno 2021; di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022; di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023; di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024; di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026) l'Istituto non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

c. 349- Proroga contratto di espansione

Con riferimento al contratto di espansione, di cui all'art. 41 del Dlgs n. 148/2015, la norma in esame ne dispone la proroga al 2021, estendendolo esclusivamente per il 2021 alle aziende di qualsiasi settore con almeno 500 unità lavorative in organico e fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Inoltre, per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.

Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione stessa.

Per le imprese o gruppi di imprese con più di 1.000 lavorative, che attuino dei piani di riorganizzazione e/o ristrutturazioni rilevanti e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, è riconosciuta una riduzione dei versamenti per ulteriori dodici mesi a favore dei datori di lavoro.

Per dare attuazione al contratto di espansione il datore di lavoro presenta apposita domanda all'INPS unitamente alla fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l'Istituto non è tenuto ad erogare le prestazioni.

c. 350 – Riconoscimento del Part-time verticale ai fini pensionistici

Si prevede che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della presente legge), il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

cc. 356 e 357 – Prestazioni a favore delle vittime dell'amianto nel settore marittimo

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

c. 360 – Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

La norma in esame accelera i tempi per le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori esposti all'amianto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande già presentate ai sensi dell'art. 1, c. 277 della L. n. 208/2015. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

All'esito della procedura indicata, e comunque non oltre sessanta giorni, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate sulla base della data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; dell'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e dell'eventuale incremento; della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. E' altresì previsto l'immediato accesso a pensione con il beneficio di cui alla L. n. 208/2015, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui sopra, ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2021.

La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati non può essere antecedente il 1° gennaio 2021.

c. 372-Stanziamenti a copertura della sentenza Corte Costituzionale n. 234/2020 (Pensioni d'oro)

Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'art. 1, c. 261, della L. n. 145/2018, per quanto riguarda il prelievo sulle cosiddette "pensioni d'oro", è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023.

c. 380 - Indennizzo per la cessazione di attività commerciale

Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'art. 5, c. 2, del Dlgs. n. 207/1996, è dovuta nella misura dello 0,48 % (in luogo dello 0,09%) da parte degli iscritti alla gestione INPS degli esercenti attività commerciali.

La contribuzione per la quota pari allo 0,46 % è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato Dlgs. n. 207 /1996, mentre la restante quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

cc. da 386 a 397 – Istituzione Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata (art. 2, c. 26 della L. n. 335/1995) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 53, c. 1 del DPR n. 917/1986 (lavoro autonomo che deriva dall'esercizio di arti e professioni).

L'indennità, erogata dall' INPS, è riconosciuta ai soggetti che:

- a) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non siano beneficiari di reddito di cittadinanza;
- c) abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno prima rispetto la presentazione della domanda;
- d) abbiano dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato
- sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) siano in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) siano titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti.

L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

I requisiti prescritti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25 %, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Detti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

La presente indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Essa è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora dal monitoraggio l'INPS rilevi uno scostamento di tale limite di spesa non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

c.565- Contribuzione pensionistica a favore professori e ricercatori delle Università private

Viene prevista una nuova misura della contribuzione pensionistica per i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute. Si stabilisce, in primo luogo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali). Si dispone, inoltre, un trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPS, per il 2021, pari a 53.926.054 euro, ai fini della compensazione delle minori entrate contributive derivanti dalle aliquote più basse (per i suddetti professori e ricercatori delle università private) che restano operanti per il periodo precedente il 2021 (la norma fa riferimento al periodo 2016-2020, periodo per il quale i contributi previdenziali non sono ancora prescritti). Si specifica che restano in ogni caso acquisite all'INPS le contribuzioni versate per il periodo precedente il 2021.

cc. da 1034 a 1036- Assunzione medici INPS

Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del Dlgs. n. 112/1998, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'INPS è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai fini dell'attuazione della misura in esame, è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022.

L'Istituto comunica alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri da sostenere a regime.

Segretario Nazionale)

Cordiali saluti